

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli
nella seduta del 15 novembre 2000.**

Acquarone, Amoruso, Bordon, Burani Procaccini, Calzolaio, Cananzi, Corleone, D'Amico, Danese, De Piccoli, Di Nardo, Dini, Fabris, Fassino, Gambale, Giovanardi, Gnaga, Ladu, Landolfi, La Russa, Maccanico, Maggi, Mangiacavallo, Martinat, Mattioli, Melandri, Micheli, Morgando, Muzio, Nesi, Nocera, Ostillio, Pagano, Pecoraro Scanio, Pisanu, Pozza Tasca, Ranieri, Rivera, Schietroma, Sica, Tremaglia, Turco, Valpiana, Armando Veneto, Visco.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Amoruso, Bordon, Burani Procaccini, Cardinale, Di Nardo, Dini, Fabris, Fassino, Giovanardi, Gnaga, Ladu, Maccanico, Martinat, Micheli, Nesi, Nocera, Pagliarini, Pecoraro Scanio, Pozza Tasca, Schietroma, Tassone, Tremaglia, Armando Veneto, Visco.

Annunzio di proposte di legge.

In data 14 novembre 2000 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

SAONARA: « Modifica all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di esonero per le imprese agricole di piccole dimensioni dall'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese » (7428);

SCALIA: « Disposizioni a favore dei professori incaricati stabilizzati » (7429);

SCALIA: « Disposizioni in materia di risparmio idrico » (7430).

Saranno stampate e distribuite.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 14 novembre 2000, pagina 60, seconda colonna, sopprimere dalla ventiduesima riga alla cinquantesima; pagina 61, prima colonna, dopo le parole: legge 17 settembre 1988, n. 408, aggiungere le seguenti: convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1988, n. 492; pagina 90, seconda colonna, sopprimere la ventisettesima e la ventottesima riga fino alla parola: ambientale; pagina 97, seconda colonna, diciannovesima riga, sostituire la parola: consumo, con: consorzio; pagina 98, prima colonna, settima riga, sostituire la parola: armi, con: anni; diciannovesima riga, sostituire le parole: Tabella 1, con: Tabella A.

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 14 novembre 2000, pagina 98, seconda colonna, quarta riga, dopo il nome: Paissan, aggiungere: Turrone.

DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2001) (7328-BIS)

(A.C. 7328-bis – sezione 1)

**ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 27.

(Disposizioni transitorie).

1. In sede di prima applicazione, per l'installazione di apparecchi non muniti di scheda a deconto o strumenti simili e del dispositivo di cui al comma 1 dell'articolo 26, è rilasciato, previa verifica della documentazione prodotta dal richiedente, attestante la conformità degli apparecchi alle prescrizioni di legge o di regolamento, un nulla osta provvisorio i cui effetti cessano alla data del 31 maggio 2001.

2. Per gli apparecchi già installati, o comunque già in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, il nulla osta provvisorio di cui al comma 1 è richiesto entro quarantacinque giorni dalla medesima data. In caso di diniego del nulla osta provvisorio l'apparecchio deve essere immediatamente rimosso. Per i medesimi apparecchi, la licenza di cui all'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla presente legge, è acquisita entro la data del 30 giugno 2001.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 27.

(Disposizioni transitorie)

Sopprimerlo.

27. 12. (ex 25. 1). Manzini, Migliavacca, Marco Fumagalli, Ruggeri, Ortolano, Manzione, Gardiol.

Al comma 1, sostituire le parole: i cui effetti cessano alla data del 31 maggio 2001 con le seguenti: i cui effetti cessano novanta giorni dopo l'inizio della distribuzione delle schede a deconto e della disponibilità del dispositivo che garantisca l'immodificabilità delle caratteristiche.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

27. 2. (ex 25. 9). Mazzocchi, Pezzoli, Bono.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 maggio 2001 con le seguenti: 30 settembre 2001.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia nn. 1, 5 e 6.

27. 1. (ex 25. 8.) Conte, Leone, Armosino, Berruti, Viale, De Luca, Crimi.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Ai ricevitori del lotto di cui all'articolo 21 della legge 2 agosto 1982, n. 528 ed ai loro aventi causa, è consentita, su domanda, l'apertura di uno o più organi sussidiari di raccolta, contemplati dall'articolo 63, secondo comma, del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, come sostituito dall'articolo 1 della legge 6 giugno 1973, n. 341. Il ricevitore concessionario concorda, con il collettore da lui designato, la misura dell'aggio comprensiva di ogni onere gestionale.

2-ter. L'aggio dei ricevitori del lotto è ridotto dal 10 per cento al 9 per cento, con decorrenza dal 1° gennaio 2000. Per far fronte alle esigenze di finanziamento residuo indicate dall'articolo 15 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, il Ministro delle finanze provvede con proprio decreto, ai sensi dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, a disciplinare le riscossioni di tutti i giochi dati in concessione o autorizzati dallo Stato, compresi i videogiochi, prelevando dai montepremi e dalle vincite l'1 per cento. Il gettito così realizzato è destinato a finanziare per oltre 330 miliardi l'impegno assunto con l'articolo 15 della legge 23 dicembre 1999 n. 488.

27. 3. (ex 25. 3.) De Franciscis.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Ai ricevitori del lotto di cui all'articolo 21 della legge 2 agosto 1982, n. 528 ed ai loro aventi causa, è consentita, su domanda, l'apertura di uno o più organi sussidiari di raccolta, contemplati dall'articolo 63, secondo comma, del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, come sostituito dall'articolo 1 della legge 6 giugno 1973, n. 341. Il ricevitore concessionario concorda, con il collettore da lui designato, la misura dell'aggio comprensivo di ogni onere gestionale.

***27. 4.** (ex *25. 13.) Manzione, Apolloni, De Franciscis, Miraglia Del Giudice, Ricci.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Ai ricevitori del lotto di cui all'articolo 21 della legge n. 528 del 2 agosto 1982 ed ai loro aventi causa, è consentita, su domanda, l'apertura di uno o più organi sussidiari di raccolta, contemplati dall'articolo 63, secondo comma, del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, come sostituito dall'articolo 1 della legge 6 giugno 1973, n. 341. Il ricevitore concessionario concorda, con il collettore da lui designato, la misura dell'aggio comprensivo di ogni onere gestionale.

***27. 5.** (ex *25. 11.) Mazzocchi, Alboni.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Ai ricevitori del lotto di cui all'articolo 21 della legge n. 528 del 2 agosto 1982 ed ai loro aventi causa, è consentita, su domanda, l'apertura di uno o più organi sussidiari di raccolta, contemplati dall'articolo 63, secondo comma, del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, come sostituito dall'articolo 1 della legge 6 giugno 1973, n. 341. Il ricevitore concessionario concorda, con il collettore da lui designato, la misura dell'aggio comprensivo di ogni onere gestionale.

***27. 6.** (ex *25. 4.) De Franciscis.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'aggio sulla raccolta del gioco del lotto, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, è riportato al 10 per cento dell'incasso lordo delle giocate e sul valore cartolare delle schede prepagate per il gioco effettuato a mezzo telefonico a qualunque

titolo commercializzate da parte dei soli ricevitori autorizzati. L'ampliamento della rete di vendita deve garantire una riscossione media, fissata previa intesa con le associazioni di categoria più rappresentative dei raccoglitori del gioco.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione, apportare le seguenti variazioni:

2001: — 300.000;
2002: — 300.000;
2003: — 300.000.

27. 11. (ex 25. 14.) Albanese.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'aggio sulla raccolta del gioco del lotto, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, è riportato al 10 per cento dell'incasso lordo delle giocate e sul valore cartolare delle schede prepagate per il gioco effettuato a mezzo telefonico a qualunque titolo commercializzate da parte dei soli ricevitori autorizzati. L'ampliamento della rete di vendita deve garantire una riscossione media, fissata previa intesa con le associazioni di categoria più rappresentative dei raccoglitori del gioco.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

27. 10. (ex 25. 10.) Mazzocchi, Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'aggio sulla raccolta del gioco del lotto, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, è riportato al 10 per cento dell'incasso lordo delle giocate e sul valore cartolare delle schede prepagate per il gioco effettuato a mezzo telefonico a qualunque titolo commercializzate da parte dei soli ricevitori autorizzati. L'ampliamento della rete di vendita deve garantire una riscos-

sione media, fissata previa intesa con le associazioni di categoria più rappresentative dei raccoglitori del gioco.

*** 27. 9.** (ex 25. 12.) Manzione, Apolloni, Miraglia Del Giudice, Ricci.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'aggio sulla raccolta del gioco del lotto, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, è riportato al 10 per cento dell'incasso lordo delle giocate e sul valore cartolare delle schede prepagate per il gioco effettuato a mezzo telefonico a qualunque titolo commercializzate da parte dei soli ricevitori autorizzati. L'ampliamento della rete di vendita deve garantire una riscossione media, fissata previa intesa con le associazioni di categoria più rappresentative dei raccoglitori del gioco.

*** 27. 15.** (ex *25. 5.) De Franciscis.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.

1. Il Ministro delle Finanze, con proprio decreto emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, adotta un sistema impositivo onnicomprensivo di qualunque contribuzione sulle giocate effettuate attraverso i videogiochi autorizzati ai sensi dell'articolo 25 della presente legge; fino all'introduzione di tale sistema viene corrisposto un contributo *una tantum* di lire un milione per ogni apparecchio acquistato o sostituito all'atto della sua abilitazione.

2. L'aggio sulla raccolta del gioco del lotto è fissato al 10 per cento dell'incasso lordo delle giocate e sul valore cartolare delle schede prepagate per il gioco effettuate a mezzo telefonico a qualunque titolo commercializzate da parte dei soli ricevitori autorizzati. L'ampliamento della rete di vendita deve garantire una riscos-

sione media, fissata previa intesa con le associazioni di categoria più rappresentative dei raccoglitori del gioco.

3. Alla spesa di 350 miliardi si fa fronte con le maggiori entrate derivanti dal contributo *una tantum* di cui al comma precedente, a cui sono tenuti anche i titolari dei terminali del lotto, entro un massimo di 4 milioni, nella stessa misura e con le stesse modalità.

27. 01. (ex 25. 04.) Teresio Delfino, Cu-trufo, Grillo, Tassone.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27-bis. — 1. I locali d'intrattenimento e di svago, i pubblici esercizi, le discoteche, le sale da ballo, i piano bar ed assimilati, comprese le multi-sale musicali, per aver diritto all'esenzione dall'imposta sugli intrattenimenti prevista dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, devono far eseguire musica dal vivo per almeno un'ora, purché nel rispetto delle seguenti norme:

a) deve essere impiegato almeno un musicista ogni duecentocinquanta persone della capienza ufficiale del locale stabilita dalla commissione provinciale di vigilanza per i locali di pubblico spettacolo (C.P.V.);

b) nei locali superiori a mille persone di capienza ufficiale devono essere impiegati almeno quattro musicisti.

c) i musicisti devono essere ingaggiati nel rispetto della vigente legislazione di tutela dei lavoratori dello spettacolo.

27. 08. (ex 25. 05.) Altea, Sciacca, Gasperoni, Vignali. (seconda versione)

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis. — (Disposizioni in materia di giochi). — 1. A partire dal 1° gennaio 2001 l'aggio percepito dai raccoglitori del gioco del lotto è stabilito nella misura del 10 per cento dell'ammontare delle giocate.

2. A partire dal 1° gennaio 2001 l'aggio percepito dai rivenditori di generi di monopolio per la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea viene stabilito nella misura del 10 per cento del valore nominale dei biglietti.

3. A partire dal 1° gennaio 2001 la percentuale dell'aggio percepito dai raccoglitori dei giochi pronostici Totip, Totocalcio, Totogol, Totosei e dei raccoglitori del gioco del Superenalotto viene calcolato sul costo della colonna al lordo dell'addizionale di cui all'articolo 27 della legge n. 412 del 30 dicembre 1991 e comunque in una misura percentuale non inferiore a quella attualmente calcolata al netto dell'addizionale.

4. A partire dal 1° gennaio 2001 in occasione delle gare per l'aggiudicazione della gestione dei giochi pronostici e delle scommesse la misura dell'aggio spettante ai ricevitori non deve essere inclusa nell'offerta di gara, ma dovrà essere prevista *ex ante* nel bando di gara in misura fissa non inferiore a quella attuale.

5. L'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è sostituito dal seguente:

« La licenza per l'esercizio delle scommesse può essere rilasciata esclusivamente ai soggetti ai quali è stata attribuita la relativa concessione o autorizzazione da parte dei ministeri o degli altri enti riservati per legge del potere di organizzazione e gestione delle scommesse e dai soggetti autorizzati dal concessionario a ciò facoltizzato dalla concessione e/o dall'autorizzazione di cui è titolare ».

6. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 6 giugno 1973, n. 341 è abrogato.

7. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono aggiunto i seguenti:

« 4-bis. Ferma restando la facoltà attribuita al Ministero delle Finanze dall'articolo 11 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in

applicazione dell'articolo 3, comma 228, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le stesse sanzioni si applicano a chiunque, pur regolarmente autorizzato, effettua la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, dei concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica.

4-ter. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque, privo di concessione, autorizzazione e/o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare e raccogliere o comunque favorire l'accettazione e/o la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero».

8. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

27. 03. (ex 25. 09.) Possa, Alessandro Rubino, Conte, Scajola.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27-bis. — (Disposizioni in materia di giochi). — 1. A partire dal 1° gennaio 2001 l'aggio percepito dai raccoglitori del gioco del lotto è stabilito nella misura del 10 per cento dell'ammontare delle giocate.

2. A partire dal 1° gennaio 2001 l'aggio percepito dai rivenditori di generi di monopolio per la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea viene stabilito nella misura del 10 per cento del valore nominale dei biglietti.

3. A partire dal 1° gennaio 2001 la percentuale dell'aggio percepito dai raccoglitori dei giochi pronostici Totip, Totocalcio, Totogol, Totosei e dei raccoglitori del gioco del Superenalotto viene calcolato sul costo della colonna al lordo dell'addizio-

nale di cui all'articolo 27 della legge n. 412 del 30 dicembre 1991 e comunque in una misura percentuale non inferiore a quella attualmente calcolata al netto dell'addizionale.

4. A partire dal 1° gennaio 2001 in occasione delle gare per l'aggiudicazione della gestione dei giochi pronostici e delle scommesse la misura dell'aggio spettante ai ricevitori non deve essere inclusa nell'offerta di gara, ma dovrà essere prevista *ex ante* nel bando di gara in misura fissa non inferiore a quella attuale.

5. L'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è sostituito dal seguente:

«La licenza per l'esercizio delle scommesse può essere rilasciata esclusivamente ai soggetti ai quali è stata attribuita la relativa concessione o autorizzazione da parte dei ministeri o degli altri enti riservati per legge del potere di organizzazione e gestione delle scommesse e dai soggetti autorizzati dal concessionario a ciò facoltizzato dalla concessione e/o dall'autorizzazione di cui è titolare».

6. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 6 giugno 1973, n. 341 è abrogato.

7. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. Ferma restando la facoltà attribuita al Ministero delle Finanze dall'articolo 11 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le stesse sanzioni si applicano a chiunque, pur regolarmente autorizzato, effettua la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, dei concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica.

4-ter. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque, privo di concessione, autorizzazione e/o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica si-

curezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare e raccogliere o comunque favorire l'accettazione e/o la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero ».

8. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

* **27. 02.** (ex 25. 02.) Mazzocchi, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Pace, Antonio Pepe, Contento, Fino.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27-bis. — (Disposizioni in materia di giochi). — 1. A partire dal 1° gennaio 2001 l'aggio percepito dai raccoglitori del gioco del lotto è stabilito nella misura del 10 per cento dell'ammontare delle giocate.

2. A partire dal 1° gennaio 2001 l'aggio percepito dai rivenditori di generi di monopolio per la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea viene stabilito nella misura del 10 per cento del valore nominale dei biglietti.

3. A partire dal 1° gennaio 2001 la percentuale dell'aggio percepito dai raccoglitori dei giochi pronostici Totip, Totocalcio, Totogol, Totosei e dei raccoglitori del gioco del Superenalotto viene calcolato sul costo della colonna al lordo dell'addizionale di cui all'articolo 27 della legge n. 412 del 30 dicembre 1991 e comunque in una misura percentuale non inferiore a quella attualmente calcolata al netto dell'addizionale.

4. A partire dal 1° gennaio 2001 in occasione delle gare per l'aggiudicazione

della gestione dei giochi pronostici e delle scommesse la misura dell'aggio spettante ai ricevitori non deve essere inclusa nell'offerta di gara, ma dovrà essere prevista *ex ante* nel bando di gara in misura fissa non inferiore a quella attuale.

5. L'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è sostituito dal seguente:

« La licenza per l'esercizio delle scommesse può essere rilasciata esclusivamente ai soggetti ai quali è stata attribuita la relativa concessione o autorizzazione da parte dei ministeri o degli altri enti riservati per legge del potere di organizzazione e gestione delle scommesse e dai soggetti autorizzati dal concessionario a ciò facoltizzato dalla concessione e/o dall'autorizzazione di cui è titolare ».

6. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 6 giugno 1973, n. 341 è abrogato.

7. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono aggiunti i seguenti:

« 4-bis. Ferma restando la facoltà attribuita al Ministero delle Finanze dall'articolo 11 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le stesse sanzioni si applicano a chiunque, pur regolarmente autorizzato, effettua la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, dei concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica.

4-ter. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque, privo di concessione, autorizzazione e/o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare e raccogliere o comunque favorire l'accettazione e/o la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero ».

8. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

* **27. 013.** (ex. 25. 06) Bono, Mazzocchi, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Dopo l'articolo 27 aggiungere il seguente:

Art. 27-bis

(Disposizioni in materia di giochi)

1. A partire dal 1° gennaio 2001 l'aggio percepito dai raccoglitori del gioco del lotto è stabilito nella misura del 10 per cento dell'ammontare delle giocate.

2. A partire dal 1° gennaio 2001 l'aggio percepito dai rivenditori di generi di monopolio per la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea viene stabilito nella misura del 10 per cento del valore nominale dei biglietti.

3. A partire dal 1° gennaio 2001 la percentuale dell'aggio percepito dai raccoglitori dei giochi pronostici Totip, Totocalcio, Totogol, Totosei e dei raccoglitori del gioco del Superenalotto viene calcolato sul costo della colonna al lordo dell'addizionale di cui all'articolo 27 della legge n. 412 del 30 dicembre 1991 e comunque in una misura percentuale non inferiore a quella attualmente calcolata al netto dell'addizionale.

4. A partire dal 1° gennaio 2001 in occasione delle gare per l'aggiudicazione della gestione dei giochi pronostici e delle scommesse la misura dell'aggio spettante ai ricevitori non deve essere inclusa nell'offerta di gara, ma dovrà essere prevista ex ante nel bando di gara in misura fissa non inferiore a quella attuale.

5. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 6 giugno 1973, n. 341 è abrogato.

6. All'articolo 4 della legge n. 401 del 13 dicembre 1989 è aggiunto il seguente comma: « Ferma restando la facoltà attribuita al Ministero delle Finanze con l'articolo 11 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3 comma 228, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le stesse sanzioni si applicano a chiunque, pur regolarmente autorizzato, effettua la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, dei concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica ».

7. L'articolo 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è così sostituito: « La licenza per l'esercizio delle scommesse può essere rilasciata esclusivamente ai soggetti ai quali è stata attribuita la relativa concessione o autorizzazione da parte dei Ministeri o degli altri Enti riservatari per legge del potere di organizzazione e gestione delle scommesse e dai soggetti autorizzati dal concessionario a ciò facoltizzato dalla concessione e/o dall'autorizzazione di cui è titolare ».

8. All'articolo 4 della legge n. 401 del 13 dicembre 1989 è aggiunto il seguente comma: « Le stesse sanzioni si applicano a chiunque, privo di concessione, autorizzazione e/o licenza ex articolo 88 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare e raccogliere o comunque favorire l'accettazione e/o la raccolta — anche per via telefonica o telematica — di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero ».

9. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

***27. 014.** (ex 25.08) Pace, Antonio Pepe, Contento, Fino.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27-bis. — (Disposizioni in materia di giochi). — 1. A partire dal 1° gennaio 2001 l'aggio percepito dai raccoglitori del gioco del lotto è stabilito nella misura del 10 per cento dell'ammontare delle giocate.

2. A partire dal 1° gennaio 2001 l'aggio percepito dai rivenditori di generi di monopolio per la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea viene stabilito nella misura del 10 per cento del valore nominale dei biglietti.

3. A partire dal 1° gennaio 2001 la percentuale dell'aggio percepito dai raccoglitori dei giochi pronostici Totip, Totocalcio, Totogol, Totosei e dei raccoglitori del gioco del Superenalotto viene calcolato sul costo della colonna al lordo dell'addizionale di cui all'articolo 27 della legge n. 412 del 30 dicembre 1991 e comunque in una misura percentuale non inferiore a quella attualmente calcolata al netto dell'addizionale.

4. A partire dal 1° gennaio 2001 in occasione delle gare per l'aggiudicazione della gestione dei giochi pronostici e delle scommesse la misura dell'aggio spettante ai ricevitori non deve essere inclusa nell'offerta di gara, ma dovrà essere prevista *ex ante* nel bando di gara in misura fissa non inferiore a quella attuale.

5. L'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è sostituito dal seguente:

«La licenza per l'esercizio delle scommesse può essere rilasciata esclusivamente ai soggetti ai quali è stata attribuita la relativa concessione o autorizzazione da parte dei ministeri o degli altri enti riservati per legge del potere di organizzazione e gestione delle scommesse e dai soggetti autorizzati dal concessionario a ciò facoltizzato dalla concessione e/o dall'autorizzazione di cui è titolare».

6. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 6 giugno 1973, n. 341 è abrogato.

7. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono aggiunto i seguenti:

«4-bis. Ferma restando la facoltà attribuita al Ministero delle Finanze dall'articolo 11 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le stesse sanzioni si applicano a chiunque, pur regolarmente autorizzato, effettua la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, dei concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica.

4-ter. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque, privo di concessione, autorizzazione e/o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare e raccogliere o comunque favorire l'accettazione e/o la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero».

8. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CCD.

27. 04. (ex 25. 011.) Peretti.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27-bis. — (Disposizioni in materia di giochi). — 1. A partire dal 1° gennaio 2001 l'aggio percepito dai raccoglitori del gioco del lotto è stabilito nella misura del 10 per cento dell'ammontare delle giocate.

2. A partire dal 1° gennaio 2001 l'aggio percepito dai rivenditori di generi di monopolio per la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea

viene stabilito nella misura del 10 per cento del valore nominale dei biglietti.

3. A partire dal 1° gennaio 2001 la percentuale dell'aggio percepito dai raccoglitori dei giochi pronostici Totip, Totocalcio, Totogol, Totosei e dei raccoglitori del gioco del Superenalotto viene calcolato sul costo della colonna al lordo dell'addizionale di cui all'articolo 27 della legge n. 412 del 30 dicembre 1991 e comunque in una misura percentuale non inferiore a quella attualmente calcolata al netto dell'addizionale.

4. A partire dal 1° gennaio 2001 in occasione delle gare per l'aggiudicazione della gestione dei giochi pronostici e delle scommesse la misura dell'aggio spettante ai ricevitori non deve essere inclusa nell'offerta di gara, ma dovrà essere prevista *ex ante* nel bando di gara in misura fissa non inferiore a quella attuale.

5. L'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è sostituito dal seguente:

«La licenza per l'esercizio delle scommesse può essere rilasciata esclusivamente ai soggetti ai quali è stata attribuita la relativa concessione o autorizzazione da parte dei ministeri o degli altri enti riservatari per legge del potere di organizzazione e gestione delle scommesse e dai soggetti autorizzati dal concessionario a ciò facoltizzato dalla concessione e/o dall'autorizzazione di cui è titolare».

6. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 6 giugno 1973, n. 341 è abrogato.

7. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono aggiunto i seguenti:

«4-bis. Ferma restando la facoltà attribuita al Ministero delle Finanze dall'articolo 11 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le stesse sanzioni si applicano a chiunque, pur regolarmente autorizzato, effettua la

raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, dei concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica.

4-ter. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque, privo di concessione, autorizzazione e/o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare e raccogliere o comunque favorire l'accettazione e/o la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero».

8. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CDU.

27. 05. (ex 25. 03.) Volontè, Teresio Del-
fino, Cutrufo, Grillo, Tassone.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27-bis. — (Disposizioni in materia di giochi). — 1. A partire dal 1° gennaio 2001 l'aggio percepito dai raccoglitori del gioco del lotto è stabilito nella misura del 10 per cento dell'ammontare delle giocate.

2. A partire dal 1° gennaio 2001 l'aggio percepito dai rivenditori di generi di monopolio per la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea viene stabilito nella misura del 10 per cento del valore nominale dei biglietti.

3. A partire dal 1° gennaio 2001 la percentuale dell'aggio percepito dai raccoglitori dei giochi pronostici Totip, Totocalcio, Totogol, Totosei e dei raccoglitori del gioco del Superenalotto viene calcolato sul costo della colonna al lordo dell'addizionale di cui all'articolo 27 della legge n. 412 del 30 dicembre 1991 e comunque in una

misura percentuale non inferiore a quella attualmente calcolata al netto dell'addizionale.

4. A partire dal 1° gennaio 2001 in occasione delle gare per l'aggiudicazione della gestione dei giochi pronostici e delle scommesse la misura dell'aggio spettante ai ricevitori non deve essere inclusa nell'offerta di gara, ma dovrà essere prevista *ex ante* nel bando di gara in misura fissa non inferiore a quella attuale.

5. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 6 giugno 1973, n. 341 è abrogato.

6. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono aggiunto i seguenti:

« 4-bis. Ferma restando la facoltà attribuita al Ministero delle Finanze dall'articolo 11 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le stesse sanzioni si applicano a chiunque, pur regolarmente autorizzato, effettua la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, dei concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica.

4-ter. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque, privo di concessione, autorizzazione e/o licenza ex articolo 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare e raccogliere o comunque favorire l'accettazione e/o la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero ».

7. L'articolo 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è sostituito dal seguente:

« La licenza per l'esercizio delle scommesse può essere rilasciata esclusivamente ai soggetti ai quali è stata attribuita la relativa concessione o autorizzazione da parte dei ministeri o degli altri enti riservati per legge del potere di organizzazione e gestione delle scommesse e dai

soggetti autorizzati dal concessionario a ciò facoltizzato dalla concessione e/o dall'autorizzazione di cui è titolare ».

8. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

27. 06. (ex 25. 012.) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli, Molgora.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27-bis. (Sviluppo della rete del gioco del lotto) — 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle finanze adotta i provvedimenti necessari a consentire l'estensione della rete del gioco del lotto a tutti coloro che ne abbiano fatto richiesta entro il 31 dicembre 1999.

27. 07. (ex 25. 07.) Contento, Bono, Armani, Antonio Pepe.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27-bis. (Disposizioni in materia di scommesse) — 1. Al regolamento recante norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonché per il riparto dei proventi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n. 169 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 1, comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Il Ministero delle finanze, una volta proceduto all'aggiudicazione di tutti gli spazi commerciali sul territorio italiano, non può affidare né consentire ad altri la conclusione di scommesse riguardanti attività da esso gestite relativamente

alle corse dei cavalli che avvengono in Italia o che avvengono in altri Stati e da essi direttamente gestite »;

b) il primo periodo dell'articolo 2, comma 8 è sostituito dai seguenti: « Se il concessionario è costituito in forma di società per azioni, in accomandita per azioni, o a responsabilità limitata, le azioni aventi diritto di voto o le quote potranno essere indifferentemente intestate a società di capitali, persone fisiche, società in nome collettivo, in accomandita semplice o per azioni. L'intestazione a persone fisiche va comunicata preventivamente al Ministero delle Finanze il quale, entro trenta giorni dalla notifica, potrà far conoscere eventuali motivi di opposizione. Vale il principio del silenzio assenso ».

2. Al regolamento recante norme per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa su competizioni sportive organizzate dal CONI, approvato con decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 1, comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Il CONI, una volta proceduto all'aggiudicazione di tutti gli spazi commerciali sul territorio italiano, non può affidare né consentire ad altri la conclusione di scommesse riguardanti attività da esso gestite in avvenimenti sportivi che avvengono in Italia o in altri Stati o gestite direttamente in altri Stati »;

b) all'articolo 2, comma 1, le parole: « determinati tenendo anche conto del numero delle concessioni attribuite a ciascuna persona fisica, società o altri enti e del volume di scommesse raccogliibili da ciascun concessionario » sono soppresse;

c) il primo periodo dell'articolo 2, comma 6, è sostituito dai seguenti: « Se il concessionario è costituito in forma di società per azioni, in accomandita per azioni, o a responsabilità limitata, le azioni aventi diritto di voto o le quote potranno essere indifferentemente intestate a società

di capitali, persone fisiche, società in nome collettivo, in accomandita semplice o per azioni. L'intestazione a persone fisiche va comunicata preventivamente al C.O.N.I. il quale, entro 30 giorni dalla notifica, potrà far conoscere eventuali motivi di opposizione. Vale il principio del silenzio assenso »;

d) l'articolo 33, comma 2, lettera a) è sostituito dal seguente:

« Per le scommesse su avvenimenti che prevedono fino a tre possibili esiti, la percentuale di allibramento di ogni singolo avvenimento non può superare 116; è ammesso uno scarto non superiore al 2 per cento ».

3. Alla convenzione-tipo approvata con decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze 7 aprile 1999 e pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* del 14 aprile 1999 n. 86 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 4.1. è soppreso;

b) il primo periodo dell'articolo 4.5 è sostituito dai seguenti: « Se il concessionario è costituito in forma di società per azioni, in accomandita per azioni, o a responsabilità limitata, le azioni aventi diritto di voto o le quote potranno essere indifferentemente intestate a persone fisiche, società di capitali, società in nome collettivo, in accomandita semplice o per azioni. L'intestazione a persone fisiche va comunicata preventivamente al CONI il quale, entro trenta giorni dalla notifica, potrà far conoscere eventuali motivi di opposizione. Vale il principio del silenzio assenso »;

c) dopo l'articolo 7.2. è aggiunto il seguente: « 7.3. Gli oneri assicurativi concernenti la copertura da ogni rischio delle somme di competenza erariale sono deducibili, su base mensile, da quelli posti in via ordinaria a carico del concessionario secondo le modalità disciplinate dal decreto legislativo 13 aprile 1999 n. 112 »;

d) l'articolo 10 è soppreso;

e) dopo l'articolo 16.2., è aggiunto il seguente:

« 16. 3. Nel caso in cui il CONI non abbia attivato uno dei sistemi di raccolta delle scommesse offerti al concessionario all'atto dell'aggiudicazione, il minimo garantito è ridotto d'ufficio della quota presunta di concorrenza del sistema non attivato all'incasso globale. Tale quota è del 50 per cento fino al momento in cui non sarà attivato il sistema. Nella stessa proporzione sono ridotte le relative cauzioni prestate »;

4. Alla convenzione emanata dal Ministro delle Finanze in conformità al decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 3.2. è soppresso;

b) dopo l'articolo 5.1., è aggiunto il seguente:

« 5.2. Nel caso in cui il Ministero delle finanze non abbia attivato uno dei sistemi di raccolta delle scommesse offerti al concessionario all'atto dell'aggiudicazione, il minimo garantito è ridotto d'ufficio della quota presunta di concorrenza del sistema non attivato all'incasso globale. Tale quota è del cinquanta per cento fino al momento in cui non sarà attivato il sistema. Nella stessa proporzione sono ridotte le relative cauzioni prestate »;

c) dopo l'articolo 6.2., è aggiunto il seguente:

« 6.3. Gli oneri assicurativi concernenti la copertura da ogni rischio delle somme di competenza erariale sono deducibili, su base mensile, da quelli posti in via ordinaria a carico del concessionario secondo le modalità disciplinate dal decreto legislativo del 13 aprile 1999 n. 112 »;

d) l'articolo 8.2 è soppresso;

e) l'articolo 9 è soppresso.

27. 08. (ex 25. 010.) Possa, Alessandro Rubino, Conte.

(A.C. 7328-bis – sezione 2)

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

TITOLO II

**DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI ENTRATA**

CAPO I

**DISPOSIZIONI PER LA RIDUZIONE DEL
CARICO FISCALE DELLE FAMIGLIE**

ART. 2.

(Disposizioni in materia di imposte sui redditi relative alla riduzione delle aliquote e alla disciplina delle detrazioni e delle deduzioni).

1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 3-bis, primo periodo, in materia di deduzione per l'abitazione principale, le parole: « fino a lire 1.800.000 » sono sostituite dalle seguenti: « fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze, »; nel medesimo comma il secondo periodo è soppresso;

b) all'articolo 11, comma 1, concernente le aliquote e gli scaglioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche:

1) la lettera a), relativa al primo scaglione di reddito, è sostituita dalla seguente:

« a) fino a lire 20.000.000 18 per cento; »;

2) la lettera b), relativa al secondo scaglione di reddito, è sostituita dalla seguente:

« b) oltre lire 20.000.000 e fino a lire 30.000.000 24 per cento, per l'anno

2001, 23 per cento, per l'anno 2002, e 22 per cento, a decorrere dall'anno 2003; »;

3) nella lettera *c)*, relativa al terzo scaglione di reddito, le parole: « 33,5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 32 per cento » a decorrere dall'anno 2001;

4) nella lettera *d)*, relativa al quarto scaglione di reddito, le parole: « 39,5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 39 per cento, per l'anno 2001, 38,5 per cento, per l'anno 2002, e 38 per cento, a decorrere dall'anno 2003 »;

5) nella lettera *e)*, relativa al quinto scaglione di reddito, le parole: « 45,5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 45 per cento, per l'anno 2001, 44,5 per cento, per l'anno 2002, e 44 per cento, a decorrere dall'anno 2003 »;

c) all'articolo 12, comma 1, lettera *b)*, in materia di detrazioni per carichi di famiglia, le parole: « il suddetto importo è aumentato di lire 240.000 per ciascun figlio di età inferiore a tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « il suddetto importo è aumentato:

1) di lire 240.000 per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;

2) di lire 36.000 per l'anno 2001 e di lire 36.000 a decorrere dal 1° giugno 2002, a condizione che il reddito complessivo non superi lire 100.000.000;

3) di lire 100.000 per l'anno 2001 e di lire 100.000 a decorrere dal 1° gennaio 2002, quando la detrazione sia relativa al secondo figlio e il reddito complessivo non superi lire 100.000.000 »;

d) all'articolo 13, relativo alle altre detrazioni:

1) nel comma 1, le lettere da *a)* a *s)* sono sostituite dalle seguenti:

« *a)* lire 2.220.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente non supera lire 12.000.000;

b) lire 2.100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 12.000.000 ma non a lire 12.300.000;

c) lire 2.000.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 12.300.000 ma non a lire 12.600.000;

d) lire 1.900.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 12.600.000 ma non a lire 15.000.000;

e) lire 1.750.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 15.000.000 ma non a lire 15.300.000;

f) lire 1.600.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 15.300.000 ma non a lire 15.600.000;

g) lire 1.450.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 15.600.000 ma non a lire 15.900.000;

h) lire 1.330.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 15.900.000 ma non a lire 16.000.000;

i) lire 1.260.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 16.000.000 ma non a lire 17.000.000;

l) lire 1.190.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 17.000.000 ma non a lire 18.000.000;

m) lire 1.120.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 18.000.000 ma non a lire 19.000.000;

n) lire 1.050.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 19.000.000 ma non a lire 30.000.000;